

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE ATTIVITA ECONOMICHE-FINANZIARIE E
RISORSE UMANE***

N° 128 del 26/01/2021

Oggetto:	CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART. 48 DEL CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 21/05/2018.
-----------------	--

Estensore	Debora Pari
Responsabile del Procedimento	Antonella Di Nicola
Posizione Organizzativa	Antonella Di Nicola

IL DIRIGENTE

VISTO l'Avviso interno prot. n. 54882/2020 pubblicato sul sito web di Arta Abruzzo il 01/12/2020 con il quale si comunica che il personale dipendente interessato alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2021, deve far pervenire alla Sede Centrale dell'Agenzia specifica istanza entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito web;

PRESO ATTO che sono pervenute nei termini le domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio dei seguenti dipendenti:

COGNOME E NOME	PROTOCOLLO DOMANDA
COSTANTINI SERENA	N.0054959 del 02/12/2020
TROIANO STEVEN	N.0055070 del 02/12/2020
PASQUALONE DENISE	N.0055346 del 03/12/2020
SALINI ANTONIO	N.0056149 del 10/12/2020
FUSCO FRANCESCA	N.0056883 del 15/12/2020
PICCONE PIERPAOLO	N.0056947 del 16/12/2020
SALVI ENRICO	N.0057651 del 21/12/2020 N.0057655 del 21/12/2020
ELEFANTE MARCO	N.0058558 del 29/12/2020
IEMMOLO ANTONELLA	N.0058780 del 30/12/2020 N.0058745 del 30/12/2020
CROCE SERGIO	N.0058978 del 31/12/2020

VISTO l'art.48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, il quale stabilisce che ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di durata non inferiore a sei mesi continuativi, sono concessi appositi permessi retribuiti per il diritto



allo studio. I permessi potranno essere concessi fino ad un massimo di 150 ore, nell'anno solare 2021, e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia al 1° gennaio 2021. Per i lavoratori a tempo determinato tali permessi sono concessi nella misura massima individuale stabilita, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;

CONSIDERATO che al 01 gennaio 2021 il personale non dirigenziale in servizio corrisponde a 176 unità;

DATO ATTO che per l'anno 2021 i permessi summenzionati possono essere accordati nella misura del tre per cento del personale in servizio di cui sopra, ossia a 6 unità arrotondate per eccesso: $(176 * 3 \% = 5,28)$;

CONSIDERATO che non risulta sufficiente il contingente di n. 6 unità per tutte le richieste pervenute nei termini, in quanto le istanze presentate sono superiori alla disponibilità come sopra calcolata, sicché, ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del CCNL in oggetto, è necessario formulare apposita graduatoria;

DATO ATTO che la richiesta del dipendente Salvi Enrico, è stata presentata unicamente per la partecipazione ad un singolo corso non destinato al conseguimento di titolo di studio, per cui non risulta ammissibile in quanto i permessi di cui si tratta possono essere concessi "per la *partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio* universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque *abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.*" A tal riguardo si è espresso anche l'Aran specificando che "(omissis)...sulla base della disciplina contrattuale, quello che rileva, ai fini della fruizione dei permessi, è che si tratti di corsi comunque finalizzati al rilascio di titoli di studio anche universitari o post universitari o comunque riconducibili a quelli ivi espressamente considerati" (RAL1663_Orientamenti Applicativi)

DATO ATTO che in base all'art. 48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018:

- ai sensi del comma 6, in caso il numero di richieste superi il limite massimo del 3% sopra indicato, sarà formulata apposita graduatoria secondo il seguente ordine di



priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post - universitari, le condizioni di cui alla lettera a);
 - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12 dell'art. 48 del CCNL Comparto Sanità.
- ai sensi del comma 7, nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 48 del CCNL Comparto Sanità, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari, o che frequentino i corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale. In quest'ultimo caso i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
- ai sensi del comma 8, qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri indicati sopra, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;

DATO ATTO che le richieste sopra elencate sono pervenute nei termini e riguardano la partecipazione ai corsi di cui al comma 4 dell'art. 48 del CCNL in oggetto;

DATO ATTO che per la concessione dei permessi per il Diritto allo studio anno 2021 l'ordine di priorità è stabilito dai criteri contenuti nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 precedentemente indicati;

TENUTO CONTO degli orientamenti Applicativi Aran relativi al Diritto allo studio, ed in particolare dei seguenti:

- RAL_1840_Orientamenti Applicativi



- RAL_1742_Orientamenti Applicativi
- RAL_1437_Orientamenti Applicativi
- RAL_1663_Orientamenti Applicativi
- M_238_Orientamenti Applicativi

DATO ATTO che in relazione alle domande ammesse, secondo quanto disposto dall' art. 48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, si è formulata la seguente graduatoria:

NOME	COGNOME	POSIZIONE
PIERPAOLO	PICCONE	1
SERENA	COSTANTINI	2
ANTONELLA	IEMMOLO	3
MARCO	ELEFANTE	4
STEVEN	TROIANO	5
FRANCESCA	FUSCO	6
SERGIO	CROCE	7
DENISE	PASQUALONE	8
ANTONIO	SALINI	9

DATO ATTO che per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato i permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima individuale di 150 ore, **riproporzionata alla durata temporale**, nell'anno solare di riferimento, **del contratto a tempo determinato stipulato**, determinando, dunque, un monte ore massimo di 12,5 ore per ogni mese di servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DETERMINA

per le motivazioni di cui sopra che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **di concedere**, ai sensi dell' art. 48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nel limite massimo di 150 ore per l'anno 2021 ai seguenti n. 6 dipendenti collocati in graduatoria secondo l'ordine di priorità stabilito dal CCNL Comparto Sanità :



NOME	COGNOME
PIERPAOLO	PICCONE
SERENA	COSTANTINI
ANTONELLA	IEMMOLO
MARCO	ELEFANTE
STEVEN	TROIANO
FRANCESCA	FUSCO

2. **di dare atto che** per la concessione dei permessi i dipendenti sopraindicati dovranno presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. *In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato (Articolo 48 comma 9);*
3. **di dare atto** che ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
4. **di dare atto che** per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato i permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima individuale di 150 ore, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato determinando, dunque, un monte ore massimo di 12,5 ore per ogni mese di servizio.
5. **di stabilire** che, in caso di rinuncia alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio anno 2021 da parte di uno o più dipendenti sopraindicati, si procederà allo scorrimento della graduatoria formulata in premessa e successivamente alle eventuali richieste formulate ai sensi dell' art. 48 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, fino all' esaurimento del contingente massimo di 6 unità per l'anno 2021;
6. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva;
7. **di trasmettere** copia della presente atto ai dipendenti interessati, ai Direttori delle strutture di riferimento e all' Ufficio Risorse Umane e Affari Legali.



Data, 26/01/2021

Il Dirigente della Sezione
CACCIAGRANO MARCO / InfoCamere S.C.p.A.

